



**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Padova**

35139 PADOVA - Via San Prodocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

DELIBERA N. 20 del 21.01.2025

Oggetto: Regolamento Interno dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova – Delibera n. 205 del 22 ottobre 2024 - Modifiche ed integrazioni – Art. 40.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova, riunito in data 21.01.2025,

VISTI

- il D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 - *“Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”* e ss.mm.ii;
- il DPR n. 221/50 – *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;
- la Legge 241/90 e ss. mm. e ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 - *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D. Lgs. 25/05/2017, n. 74 - *“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- il D. Lgs. 179/12, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*;
- la Legge 190/12, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;

VISTA la Legge n. 70 del 20 marzo 1975 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”* (c. legge sul parastato);

PRESO ATTO che con Delibera n. 205 del 22 ottobre 2024 è stato approvato il “*Regolamento Interno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova*” attualmente in vigore;

VALUTATA la decisione del Consiglio Direttivo del 07.01.2025, di modificare l’art. 40 sopra menzionato, e introdurre la possibilità per il Consiglio di costituire le commissioni/ gruppi di lavoro, sia con membri interni agli Organi dell’Ordine, sia con membri esterni;

CONSIDERATO che l’art. 40 del Regolamento sopra menzionato, rubricato “*Commissioni e gruppi di lavoro*” recita testualmente quanto segue:

1. *Il Consiglio può istituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone i compiti.*
2. *Ogni commissione/gruppo di lavoro è composta da almeno un Consigliere, nominato dal consiglio, con funzione di coordinatore e da un numero di altri membri stabilito dal Consiglio.*
3. *Le commissioni/gruppi di lavoro sono convocate e presiedute dal coordinatore e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.*
4. *Il Presidente è membro di diritto di ogni commissione/gruppo di lavoro. Il Presidente può convocare le commissioni/gruppo di lavoro e, se presente alla riunione, ne assume la presidenza.*
5. *Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni altri consiglieri, membri della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, gli iscritti all’Ordine non appartenenti al Consiglio nonché persone esperte delle singole problematiche.*
6. *Sulle conclusioni del gruppo riferisce il coordinatore in Consiglio Direttivo.*
7. *Le Commissioni/ gruppi di lavoro svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio.*
8. *Sono altresì istituite le seguenti Commissioni Istituzionali:*
 - *Commissione per l’accertamento della lingua italiana;*
 - *Commissione per le medicine complementari.*
9. *I lavori delle Commissioni Istituzionali sono disciplinati con apposito regolamento.*

PRESO ATTO della volontà espressa dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 gennaio 2025 di modificare l’art. 40 del suddetto regolamento allo scopo di ampliare la possibilità di scelta dei componenti le commissioni e/o dei gruppi di lavoro istituiti dall’Ordine;

RAVVISATO che le Commissioni/ gruppi di lavoro svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, e che sulle conclusioni il Coordinatore riferisce in Consiglio Direttivo;

VISTO il D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999 rubricato: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

in particolare

- l’art. 50, comma 4, del DPR n. 394/1999 che recita testualmente quanto segue: “*L’iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All’accertamento provvedono, prima dell’iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati*”;
- la Circolare del Ministero della Sanità del 12 Aprile 2000 n. 1259 avente il seguente oggetto: “*Cittadini stranieri non comunitari – Riconoscimento titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti all’estero. Autorizzazione all’esercizio della professione*”;

- la lett. E) della Circolare sopra menzionata, che prevede che l'accertamento della lingua italiana "è effettuato da un esperto o da un iscritto all'ordine o collegio professionale, su incarico del presidente dell'Ordine o del collegio o da un Dirigente del Ministero della Sanità, tramite un colloquio ed una prova scritta";

VERIFICATA pertanto la necessità di eliminare il riferimento alla "Commissione per l'accertamento della lingua italiana" in quanto in contrasto con quanto disciplinato dalla circolare n. 1259/2000 del Ministero della sanità;

RAVVISATA altresì l'opportunità di sostituire i commi 8 e 9 dell'art. 40 con la seguente previsione: "*Il Consiglio Direttivo istituisce altresì le commissioni istituzionali previste dalla normativa vigente che avranno durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo*", allo scopo di consentire al Consiglio Direttivo di istituire oltre alla commissione per le medicine complementari, altre tipologie di commissioni previste dalla normativa vigente;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare ed integrare il contenuto dell'art. 40 del Regolamento Interno di funzionamento dell'Ordine come di seguito riportato:

1. *Il Consiglio può istituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone i compiti.*
2. *Ogni commissione/gruppo di lavoro è composta da almeno un Consigliere, nominato dal Consiglio, e da un numero di altri membri sia interni agli organi dell'Ordine, sia esterni, individuati dal Consiglio stesso.*
3. *Il Consiglio Direttivo nomina il coordinatore di ogni commissione/gruppo di lavoro individuato tra i membri della Commissione/gruppo di lavoro.*
4. *Le commissioni/gruppi di lavoro sono convocate e presiedute dal coordinatore e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.*
5. *Il Presidente dell'Ordine è membro di diritto di ogni commissione/gruppo di lavoro. Il Presidente dell'Ordine può convocare le commissioni/gruppo di lavoro e, se presente alla riunione, ne assume la Presidenza.*
6. *I Consiglieri, i membri della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro.*
7. *Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro gli iscritti all'Ordine non appartenenti al Consiglio, nonché persone esperte delle singole problematiche.*
8. *Sulle conclusioni del gruppo riferisce in Consiglio il coordinatore.*
9. *Le Commissioni/ gruppi di lavoro svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio.*
10. *Il Consiglio Direttivo istituisce altresì le commissioni istituzionali previste dalla normativa vigente che avranno durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo.*

PRESO ATTO pertanto del nuovo Regolamento Interno di funzionamento dell'Ordine che si allega, quale All. A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO della necessità di procedere alla trasmissione del suddetto regolamento contenente le modifiche ed integrazioni approvate con il presente provvedimento alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950;

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente accolte
su proposta del Presidente, all'unanimità di voti

DELIBERA

- di prendere atto della necessità di modificare l'art. 40, del Regolamento Interno dell'Ente allo scopo di ampliare la composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti, come da espressa decisione del consiglio Direttivo del 07.01.2024;
- di eliminare il riferimento alla "Commissione per l'accertamento della lingua italiana" in quanto in contrasto con quanto disciplinato dalla circolare n. 1259/2000 del Ministero della sanità;
- di approvare, pertanto, la modifica dell'art. 40 "Commissioni e gruppi di lavoro", del Regolamento Interno, aggiornando l'articolo con il seguente testo:

1. Il Consiglio può istituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone i compiti.

2. Ogni commissione/gruppo di lavoro è composta da almeno un Consigliere, nominato dal Consiglio, e da un numero di altri membri sia interni agli organi dell'Ordine, sia esterni, individuati dal Consiglio stesso.

3. Il Consiglio Direttivo nomina il coordinatore di ogni commissione/gruppo di lavoro individuato tra i membri della Commissione/gruppo di lavoro.

4. Le commissioni/gruppi di lavoro sono convocate e presiedute dal coordinatore e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Il Presidente dell'Ordine è membro di diritto di ogni commissione/gruppo di lavoro. Il Presidente dell'Ordine può convocare le commissioni/gruppo di lavoro e, se presente alla riunione, ne assume la Presidenza.

6. I Consiglieri, i membri della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro.

7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro gli iscritti all'Ordine non appartenenti al Consiglio, nonché persone esperte delle singole problematiche.

8. Sulle conclusioni del gruppo riferisce in Consiglio il coordinatore.

9. Le Commissioni/ gruppi di lavoro svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio.

10. Il Consiglio Direttivo istituisce altresì le commissioni istituzionali previste dalla normativa vigente che avranno durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo;

- di trasmettere il suddetto nuovo Regolamento Interno, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento "per oggetto" nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.



**REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 1 – Finalità e Normativa di riferimento

Articolo 2 – Definizione e Funzioni dell'Ordine

Capo II – DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 3 – Organi dell'Ordine

TITOLO II – ELEZIONI E ASSEMBLEE

Capo I – ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Articolo 4 – Disposizioni generali

Capo II - ASSEMBLEE ELETTIVE

Articolo 5 – Assemblea elettiva

Articolo 6 – Validità della votazione e quorum

Articolo 7 – Convocazione

Articolo 8 – Presentazione delle candidature e delle liste

Articolo 9 – Composizione dei seggi

Articolo 10 – Operazioni di voto

Articolo 11 – Scrutinio

Articolo 12 – Operazioni di voto in modalità telematica

Articolo 13 – Proclamazione del risultato

Articolo 14 – Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Articolo 15 - Elezioni suppletive

Capo III – ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Articolo 16 - Assemblea ordinaria

Articolo 17 - Assemblea straordinaria

Articolo 18 - Convocazione

Articolo 19 - Validità

Articolo 20 - Presidenza e svolgimento dei lavori

Articolo 21 - Svolgimento dei lavori

Articolo 22 - Verbalizzazione

Articolo 23 - Votazioni

Articolo 24 - Mozioni

Articolo 25 - Deliberazioni assembleari

TITOLO III – DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Articolo 26 - Definizione e composizione
- Articolo 27 - Compiti e attribuzioni
- Articolo 28 - Elezione delle cariche direttive
- Articolo 29 - Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri
- Articolo 30 - Dimissioni dalla funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
- Articolo 31 - Mozione di sfiducia
- Articolo 32 - Dimissioni dalla carica di Consigliere
- Articolo 33- Cessazione e decadenza dalla carica di Consigliere
- Articolo 34 - Convocazione e ordine del giorno
- Articolo 35 - Validità delle sedute e presidenza
- Articolo 36 - Svolgimento delle sedute
- Articolo 37 - Verbalizzazione delle sedute
- Articolo 38 - Votazioni
- Articolo 39 - Deliberazioni
- Articolo 40 - Commissioni e gruppi di lav

Capo II - DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE

- Articolo 41 - Compiti e funzioni

Capo III - DEL VICE PRESIDENTE

- Articolo 42 - Compiti e funzioni

Capo IV - DEL SEGRETARIO

- Articolo 43 - Compiti e funzioni

Capo V - DEL TESORIERE

- Articolo 44 - Compiti e funzioni

Capo VI - DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Articolo 45 - Composizione
- Articolo 46 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Articolo 47 - Compiti e funzioni del Collegio
- Articolo 48 - Convocazione
- Articolo 49 - Validità
- Articolo 50 - Verbalizzazione
- Articolo 51 - Deliberazioni

TITOLO IV – DELLE COMMISSIONI D’ALBO

Capo II - DELLE COMMISSIONI D’ALBO

Articolo 52 - Composizione

Articolo 53- Compiti e attribuzioni

Articolo 54 - Compiti del Presidente

Articolo 55 - Compiti del Vicepresidente

Articolo 56 - Compiti del Segretario

Articolo 57 - Dimissioni dalla funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario

Articolo 58 - Mozione di sfiducia

Articolo 59 - Dimissioni dalla carica di Componente della Commissione

Articolo 60 - Cessazione e decadenza dalla carica di Componente della Commissione

Articolo 61 - Convocazione

Articolo 62 - Validità delle sedute

Articolo 63 - Svolgimento delle sedute

Articolo 64 - Verbalizzazione delle sedute

Articolo 65 – Votazioni

TITOLO V - SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELLE COMMISSIONI D’ALBO

Articolo 66 – Scioglimento del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’Albo

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 – Finalità e Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il funzionamento interno dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Padova.

2. Il Regolamento stabilisce i principi, le procedure e le modalità di funzionamento dell'Ente e dei suoi organi ed in particolare delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, della Commissione d'Albo per la professione medica, della Commissione d'Albo per la professione di Odontoiatra e del Collegio dei Revisori.

3. Con gli articoli seguenti l'Ente adegua il proprio ordinamento interno ai principi contenuti nelle seguenti norme:

- D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 - *“Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”* e ss.mm.ii;

- DPR n. 221/50 - *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

- Legge 241/90 e ss. mm. e ii. - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

- D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 - *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

- D. Lgs. 25/05/2017, n. 74 - *“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

- la Legge 190/12 - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

- D. Lgs. n. 39/2013 - *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;

- il Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018 di disciplina delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e delle procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.

Art. 2 - Definizione e Funzioni dell'Ordine

1. L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è Ente pubblico non Economico, istituito con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i.

2. Esso agisce quale soggetto sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale ed è tenuto allo svolgimento delle funzioni individuate all'art. 4, comma 3, della Legge n. 3 del 2018.

3. L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute.

4. L'Ordine è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

5. L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri:

a) promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel Codice Deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; l'Ordine non svolge ruoli di rappresentanza sindacale;

b) verifica il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e cura la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

c) assicura un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza della sua azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

e) rende il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio dell'Ordine per l'adozione di disposizioni regolamentari;

f) concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

g) svolge la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti secondo i principi e le norme vigenti;

h) vigila sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Capo II

DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 3 - Organi dell'Ordine

1. Sono organi dell'Ordine:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione di Albo per la professione di Medico Chirurgo;
- la Commissione di Albo per la professione di Odontoiatra;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli Organi dell'Ente durano in carica quattro anni.

TITOLO II – ELEZIONI E ASSEMBLEE

Capo I

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art. 4 - Disposizioni generali

1. L'Assemblea degli Iscritti all'Ordine è costituita dagli Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e dagli iscritti all'Albo degli Odontoiatri della Provincia di Padova.

2. L'Assemblea degli Iscritti si riunisce nelle seguenti modalità:

- Elettiva;
- Ordinaria;
- Straordinaria.

3. Le adunanze delle Assemblee degli Iscritti non sono pubbliche e possono pertanto parteciparvi, oltre ai componenti degli Organi dell'Ente, esclusivamente coloro che risultino iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri alla data di convocazione delle stesse.

4. Le adunanze dell'Assemblea degli Iscritti si tengono presso la sede ordinistica o presso diverso luogo atto a garantire la piena accessibilità degli aventi diritto e la centralità territoriale e per il tempo necessario atto a garantire la maggiore partecipazione come determinato dalla normativa vigente.

5. Ai partecipanti le adunanze dell'Assemblea non è consentito alcun tipo di registrazione dei lavori della seduta al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.

6. L'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica, previa delibera del Consiglio Direttivo che ne disciplini le modalità di svolgimento.

Capo II

ASSEMBLEE ELETTIVE

Art. 5 - Assemblea elettiva

1. L'Assemblea elettiva è convocata ogni quattro anni, a cura del Presidente in carica, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio Direttivo scade, e la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'Ordine elegge in Assemblea, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione di Albo per la professione di Medico Chirurgo;
- la Commissione di Albo per la professione di Odontoiatra;
- i due membri effettivi e un membro supplente del Collegio dei revisori dei Conti.

3. L'Assemblea in modalità elettiva si riunisce inoltre:

- per l'elezione suppletive di cui all'art. 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, quando i componenti del Consiglio Direttivo, nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa a meno della metà;

- per il rinnovo degli organi istituzionali a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo ex art. 4 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46.

Art. 6 - Validità delle votazioni e quorum

1. La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo per la professione di odontoiatra, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti.

2. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

3. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

4. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

Art. 7 - Convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni:

- agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi per l'elezione dei componenti iscritti al medesimo Albo in seno al Consiglio Direttivo e per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

- agli iscritti all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti della Commissione di Albo per la professione di Odontoiatra e per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

a) i membri del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori uscenti;

b) i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni di voto;

c) il quorum per la valida costituzione dell'Assemblea;

d) il numero di componenti da eleggere in seno al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Albo per la professione di odontoiatra e del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) le modalità di voto (telematica o in presenza);

f) l'eventuale sede o le sedi dello svolgimento dell'Assemblea e delle votazioni così come disciplinato all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento;

g) l'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni;

h) l'obbligo di esprimere personalmente il voto senza possibilità di delega.

3. L'Avviso di convocazione è pubblicato nella homepage del sito istituzionale dell'Ordine, contestualmente all'invio tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 - Presentazione delle candidature e liste

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi, compresi i componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

2. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

3. Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine e della Commissione di Albo per la professione di Odontoiatra, nonché del Collegio dei Revisori devono essere sottoscritte da un numero di iscritti almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.

4. Le candidature singole e le liste devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno precedente la data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

5. Qualora in prima o in seconda convocazione non si sia raggiunto il *quorum*, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature diverse da quelle già formalizzate.

Art. 9 - Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'Assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Albo o al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'Assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo o alla Commissione di Albo o al Collegio dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

2. Per ciascun componente del seggio elettorale di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato uno o più componenti supplenti.

3. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.

4. Non possono far parte del seggio elettorale i membri degli organi uscenti e i soggetti candidati.

5. Decorse tre ore dal termine fissato per l'inizio delle votazioni, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio elettorale, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

6. Il seggio elettorale, una volta composto, resta immutato anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.

7. Il seggio elettorale è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente, anche nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi.

Art.10 - Operazioni di voto

1. Salvo che l'avviso di convocazione non indichi espressamente che le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, la votazione si effettua – a maggioranza relativa e a scrutinio segreto - a mezzo di schede bianche per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine, dei componenti della Commissione di Albo per la professione di odontoiatra e a mezzo schede gialle per i componenti del Collegio dei Revisori.

2. Le schede per l'elezione devono essere munite del timbro dell'Ordine; su di esse l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

3. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto, consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori ai iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e per gli iscritti all'Albo della professione di Odontoiatra le schede

per l'elezione della Commissione d'Albo per la professione di Odontoiatra e per il Collegio dei Revisori. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa che deve essere restituita al Presidente con le schede. Non è ammessa la delega e, pertanto, l'iscritto per esercitare il diritto al voto deve presentarsi personalmente.

4. Spetta al Presidente del seggio elettorale di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

5. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

6. Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora indicata nell'avviso di convocazione, le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la firma del Presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

7. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

8. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente del seggio elettorale e dagli altri componenti del seggio nonché recare il timbro dell'Ordine.

9. La redazione del verbale è a cura del segretario del seggio elettorale.

Art. 11 - Scrutinio

1. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

2. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 6. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio elettorale dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne che saranno conservate per 180 giorni in un apposito plico sigillato sul quale il Presidente del seggio elettorale e gli scrutatori appongono la firma con il timbro dell'Ordine.

3. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio elettorale provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

4. Ricontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente del seggio elettorale, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

5. Sono nulle le schede che presentano elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi dei candidati o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, un qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

6. Il Presidente del seggio elettorale, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Art. 12 - Operazioni di voto in modalità telematica

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematica.

2. La delibera dovrà individuare le procedure operative, che dovranno essere validate dalla Federazione Nazionale.

Art. 13 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio elettorale.

2. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni.

3. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio elettorale e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo di qualsiasi Ordine territoriale dei Medici Chirurghi o degli Odontoiatri. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età minore.

5. Il Presidente uscente dell'Ordine notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Lavoro e delle politiche sociali, al Tribunale civile e penale nonché agli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza delle categorie ove previsti.

6. La proclamazione degli eletti, deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo della Commissione d'Albo e del Collegio dei Revisori uscenti.

7. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo, le Commissioni di Albo e il Collegio dei Revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere all'attribuzione delle cariche istituzionali.

8. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo, alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio dei Revisori, ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 14 – Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

1. Il Consigliere, all'atto della nomina e con cadenza annuale, si impegna a rendere una dichiarazione ex D.Lgs. 39/2013 di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

2. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Art. 15 - Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio Direttivo nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede alla convocazione delle elezioni suppletive entro quindici giorni secondo le norme dei precedenti articoli. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ordine adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni. Nel caso di dimissioni del Presidente anche dalla carica di Consigliere, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati dal Vicepresidente o, nel caso di sua impossibilità, dal consigliere in carica più anziano di età.

3. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio e ad essi sono applicate tutte le disposizioni del presente regolamento.

4. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo o della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri o del Collegio dei Revisori, rimanga in carica più della metà dei componenti eletti, i predetti organi restano in carica per il quadriennio nella composizione ridotta, sulla cui base vengono determinati quorum costitutivo e deliberativo.

Capo III – ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 16 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea degli Iscritti si riunisce, in sede ordinaria, due volte l'anno, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

2. L'Assemblea degli Iscritti convocata per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo ha luogo entro il 31 dicembre; mentre quella convocata per l'approvazione del conto consuntivo (Rendiconto) ha luogo entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento Bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo, il Consiglio Direttivo dispone una nuova convocazione dell'Assemblea preceduta da una relazione motivata.

4. Nel caso l'Assemblea non approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo delibera l'esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi. L'esercizio provvisorio del

bilancio deliberato dall'ente, consente, per ogni mese, l'utilizzo di un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero l'utilizzo della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

5. Su invito del Presidente possono intervenire alle riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato.

Art.17 - Assemblea straordinaria

1.L'Assemblea degli Iscritti si riunisce in sede straordinaria:

- ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando un sesto degli iscritti ne faccia specifica richiesta.

2. Su invito del Presidente possono intervenire alle riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato.

Art. 18 - Convocazione

1.L'Assemblea degli Iscritti, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente che predispose il relativo ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli iscritti almeno 20 giorni prima e immediatamente pubblicato sul sito internet dell'Ente e deve recare:

- il luogo, il giorno e l'ora della riunione;
- la modalità di riunione, in presenza o da remoto;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria;
- l'eventuale seconda convocazione;
- il modello di delega, apposta in calce all'avviso di convocazione.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può stabilire con propria delibera che le riunioni possano svolgersi in videoconferenza, su piattaforma idonea ad assicurare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni ed il corretto svolgimento dell'Assemblea.

4. Gli atti e i documenti riferiti agli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo i casi di comprovata urgenza, sono messi a disposizione degli iscritti per la sola consultazione, presso la Segreteria dell'Ordine, almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 19 - Validità

1. L'Assemblea, convocata in sede ordinaria o straordinaria, è valida, in prima convocazione, se interviene almeno un quarto degli iscritti anche mediante delega. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'Assemblea, viene tenuta, almeno 24 ore dopo la prima, una seduta di seconda convocazione che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

2. Si considerano intervenuti all'Assemblea coloro che sono presenti e registrati in apposito elenco cartaceo o elettronico. Si computano come intervenuti gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti; la delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. La delega è nominale, deve essere firmata dal relativo titolare, deve contenere l'indicazione dell'iscritto delegato e dev'essere corredata da apposito documento di riconoscimento del delegante. La delega è nulla se non contiene le indicazioni e i documenti sopra indicati.

3. L'iscritto portatore di delega deve dichiararlo all'atto della registrazione e deve consentirne la verifica prima di essere ammesso in sala. In caso di mancata dichiarazione e verifica della delega, l'iscritto sarà titolare del solo voto personale.

Art. 20 - Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ordine, il quale ne dirige e coordina l'attività, godendo di poteri discrezionali, per assicurare l'osservanza delle leggi, del regolamento e mantenere l'ordine.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

3. All'ora fissata il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se sia stato raggiunto il numero legale richiesto per la validità dell'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria. In mancanza del numero legale il Presidente dichiara la seduta non valida facendo redigere apposito verbale.

4. Il Presidente accertata la valida costituzione dell'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria dichiara aperti i lavori illustrando l'ordine del giorno.

Art. 21 - Svolgimento dei lavori

1. Nell'ambito dell'Assemblea ordinaria i lavori si svolgono nel modo seguente: intervengono per primi il Presidente dell'Ordine e il Presidente della Commissione di Albo degli iscritti per la professione di odontoiatra che nell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relazionano sull'attività svolta dall'Ordine durante l'anno precedente, mentre nell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio previsionale relazionano sull'attività da svolgere per l'anno successivo.

2. Interviene poi il Tesoriere che illustra il bilancio preventivo per l'anno successivo, nella formulazione approvata dal Consiglio Direttivo, e/o le risultanze del conto consuntivo, relativo all'esercizio finanziario al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Dopo la Relazione del Presidente dell'Ordine, del Presidente della Commissione d'Albo per la Professione di Odontoiatra e del Tesoriere interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che dà lettura della relazione dell'Organo di Controllo dell'Ente, contenente valutazioni in ordine alla regolarità della previsione delle entrate e delle uscite, riportate nel bilancio previsionale per l'esercizio successivo; il Presidente del Collegio dei Revisori, presenta la relazione contenente le valutazioni riferite alle entrate ed alle uscite, nonché riguardo alla corretta gestione contabile-finanziaria in riferimento al Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente. Dopo la lettura delle relazioni, il Presidente apre la discussione, ultimata la quale pone in approvazione il conto consuntivo o il bilancio di previsione.

4. La discussione può avere ad oggetto solo questioni inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto.

5. I presenti che intendono intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne chiedono facoltà al Presidente, che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

6. Gli interventi inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere concisi e mirati e possono riguardare particolari aspetti non trattati in precedenza, richiami a disposizioni regolamentari o di legge, per fatto personale o per dichiarazione di voto. La durata degli interventi deve essere contenuta.

7. Il Presidente vigila sul regolare andamento della discussione intervenendo se necessario.

8. L'Assemblea non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disciplinato all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 22 – Verbalizzazione

1. Il verbale delle sedute dell'Assemblea è redatto in forma sintetica dal Consigliere Segretario anche mediante sistemi informatici e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta per esteso le decisioni adottate, le eventuali motivazioni, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata.

2. Il verbale di Assemblea è firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Segretario il verbale è redatto dal Consigliere più giovane di età presente in Assemblea.

4. Ciascun iscritto ha diritto di far risultare a verbale il proprio voto, nonché chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della discussione dello specifico punto all'ordine del giorno, nonché di chiedere eventuali opportune modificazioni o rettifiche del verbale stesso.

5. Il verbale dell'Assemblea è portato alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo per la presa d'atto.

6. Quale innalzamento dei livelli di trasparenza dell'Ordine, i verbali vengono pubblicati, con le prescrizioni richieste dalla vigente normativa sulla privacy, sul sito dell'Ordine, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

7. Gli originali dei verbali dell'Assemblea sono custoditi, a cura del Segretario, presso gli Uffici dell'Ordine.

Art. 23 - Votazioni

1. La votazione avviene, di norma, in forma palese per alzata di mano o per alzata e seduta/appello nominale, a meno che motivi particolari, a giudizio del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei presenti non inducano a ricorrere al voto segreto.

2. La richiesta di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente dichiara chiusa la discussione. La votazione per scrutinio segreto avviene con scheda da deporre nell'urna. Il Presidente in tale caso, fa predisporre l'urna, spiega il significato e la metodologia del voto. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Consigliere Segretario, assistito dai due presenti più anziani di età, i quali assumono le funzioni di scrutatori. Al termine dello scrutinio il Presidente proclama il risultato.

3. Nella votazione per alzata e seduta o per semplice alzata di mano, il Presidente invita a pronunciarsi prima i favorevoli quindi i contrari e in ultimo gli astenuti: nella proclamazione del risultato comunica il numero dei tre pronunciamenti. Se il risultato non appare chiaro, il Presidente ha facoltà di ripetere la votazione.

4. Ogni iscritto dispone del proprio voto e di tanti voti quante sono le deleghe. In caso di voto palese il votante ha diritto di fare la sua dichiarazione di voto e richiederne l'inserimento a verbale.

5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato se non per dichiarazione di voto, in caso di voto palese.

6. A parità di voti, se la votazione è avvenuta in forma palese, prevale quello del Presidente, se è avvenuta a scrutinio segreto, la proposta non viene approvata.

Art. 24 - Mozioni

1. In Assemblea possono essere presentate mozioni.

2. Le mozioni devono essere presentate e sottoscritte da un numero almeno pari ad 1/5 dei partecipanti all'Assemblea.

3. Sono considerati partecipanti i presenti ed i rappresentati mediante delega.

4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni poste all'ordine del giorno. Sull'accettazione o sul rigetto della discussione sulla mozione l'Assemblea si pronuncia con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui l'Assemblea accetti la mozione la stessa viene posta in approvazione con le stesse norme procedurali previste per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Con la mozione si può:

- proporre una diversa impostazione o procedura dei lavori;
- effettuare richiami all'ordine del giorno, alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni di legge, alle priorità nelle votazioni;
- sollevare questioni pregiudiziali alla prosecuzione della discussione;
- proporre il rinvio della discussione per motivate esigenze;
- promuovere deliberazioni o risoluzioni dell'assemblea.

6. Il Presidente, nell'esercizio del potere discrezionale e di direzione dell'assemblea di cui all'art. 20 del presente regolamento, ha facoltà di rifiutare argomenti e fatti estranei all'oggetto della discussione o preclusi da precedenti deliberazioni dell'assemblea e può rifiutarsi di metterli in votazione.

7. Non sono ammesse mozioni e nuovi argomenti sui quali si è già espressa negativamente l'Assemblea; in questo caso il Presidente, ne dichiara l'inammissibilità.

Art. 25 - Deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni assembleari sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti: i voti di astensione si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

2. In caso di votazione a scrutinio segreto, si computano, al fine di determinare la maggioranza dei votanti, le schede nulle bianche, quelle illeggibili o comunque non valide.

TITOLO III – DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26 - Definizione e composizione

1. Il Consiglio Direttivo è organo collegiale.

2. I suoi componenti durano in carica quattro anni.

3. Il Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409 è costituito da sette componenti se gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento.

4. Detta composizione è ulteriormente aumentata qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Articolo 27 - Compiti e attribuzioni

1. Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli Iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Contro i provvedimenti per le materie indicate al comma 1, lettera a) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 28 - Elezione delle cariche direttive

1. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, su convocazione del consigliere più anziano di età, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce in prima seduta.

2. Il consigliere più anziano d'età presiede la seduta.

3. Ogni Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

4. A parità di voti è eletto il più anziano ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento 5 aprile 1950 n. 221.

5. Qualora alla prima riunione non sia presente la metà più uno dei consiglieri, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi otto giorni.

6. Lo spoglio delle schede nella votazione elettiva alle cariche direttive viene effettuato da chi presiede la riunione; il consigliere più giovane di età svolge le funzioni di segretario.

Articolo 29 - Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere:

- a) conforma la sua condotta al dovere costituzionale di adempiere alle funzioni pubbliche affidategli con disciplina ed onore e nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- b) opera in conformità al mandato ricevuto, al presente Regolamento, al Codice Deontologico regolante la professione, e avuto riguardo alle regole di condotta espresse nel Codice di comportamento dei dipendenti, in quanto compatibili;
- c) nell'espletamento dei propri compiti assicura il rispetto della Legge, dei Regolamenti e delle Disposizioni vigenti e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
- d) mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi, con obbligo di renderne edotto il Consiglio Direttivo o la Commissione, prima dell'inizio della discussione sul relativo o.d.g;
- e) assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria;

- f) partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio ed alle riunioni delle Commissioni di cui fa parte;
- g) è tenuto alla riservatezza sulle discussioni del Consiglio Direttivo e degli Organi di cui fa parte;
- h) non può utilizzare i beni e gli strumenti dell'Ordine ed effettuare l'invio di corrispondenza, anche tramite casella di posta elettronica istituzionale, a nome dell'Ordine se non per fini istituzionali e in caso di specifica delega del Consiglio o del Presidente;
- i) in quanto delegato dal Consiglio a svolgere attività presso enti, commissioni, consulte/federazioni, comitati, associazioni o altro, ha l'obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio stesso;
- j) non può svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine;
- k) non può pubblicare, sotto qualsiasi forma, dichiarazioni inerenti attività che siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'Ordine, se non autorizzato dal Presidente e/o dal Consiglio.

Articolo 30 - Dimissioni dalla funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

1. In caso di dimissioni dalla funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario, e Tesoriere ferma restando la funzione di Consigliere, questi le indirizzano al Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente, per il caso di dimissioni del Vice Presidente del Segretario e del Tesoriere, o il Vice Presidente nel caso di dimissioni del Presidente pongono all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo la comunicazione delle avvenute dimissioni per la relativa presa d'atto.

3. Nella medesima seduta, o in una successiva appositamente convocata, il Consiglio procede alla elezione di un altro Consigliere alla funzione vacante con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Articolo 31 - Mozione di sfiducia

1. La procedura di sfiducia è avviata con una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio.

2. I promotori notificano la mozione all'interessato e ai componenti il Consiglio con PEC. Entro trenta (30) giorni dalla notifica il Presidente convoca un'apposita seduta inserendo all'ordine del giorno l'esame della mozione medesima. Nel caso in cui la mozione è presentata nei confronti del Presidente la seduta è convocata dal Vicepresidente.

3. La votazione sulla mozione di sfiducia avviene a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia è approvata, con delibera, se votano a favore almeno due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto

4. Dalla data di adozione della predetta delibera, se è sfiduciato il Presidente i suoi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Se sono sfiduciati il Vicepresidente o il Segretario o il Tesoriere,

i poteri e le funzioni attribuiti alla carica investita dalla sfiducia sono attribuiti al componente più anziano di età che non riveste altra carica all'interno del Consiglio.

5. Il termine di impugnazione della delibera di sfiducia decorre dalla data di comunicazione all'interessato da effettuarsi entro cinque (5) giorni dalla data di approvazione.

6. Si procede all'elezione della carica vacante non prima di trenta (30) giorni e non oltre i tre (3) mesi.

Articolo 32 - Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Il Consigliere che si dimette deve comunicarlo al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria.

2. Il Presidente pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo la comunicazione delle avvenute dimissioni per la relativa presa d'atto.

3. Qualora il Consigliere dimissionario rivesta particolari incarichi di rappresentanza all'interno dell'Ordine o in commissioni, enti o organizzazioni esterne all'Ordine, il Consiglio Direttivo, nella medesima seduta procede a nominare il sostituto.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comportano la decadenza automatica dalla carica di componente delle Commissioni d'Albo.

5. Qualora a seguito delle dimissioni il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduca a meno della metà, si procede ad elezioni suppletive a norma dell'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 33 - Cessazione e decadenza dalla carica di Consigliere

1. Qualora, nel corso del quadriennio per cui è stato eletto, l'intero Consiglio cessi o i suoi componenti si riducano, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro 15 giorni, a indire elezioni suppletive, secondo le norme previste dall'art. 15 del presente regolamento.

2. I membri del Consiglio decadono dalla loro carica, oltreché nei casi previsti dalla Legge, quando:

- a) non prendano parte a 4 (quattro) sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo;
- b) assumano impieghi presso Enti i quali abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Ordine e sia accertata la presenza di una causa impeditiva all'assunzione della carica di Consigliere al verificarsi di una delle cause di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 34 - Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta.

2. L'ordine del giorno è formato e sottoscritto dal Presidente.

3. L'avviso di convocazione viene inviato tramite posta elettronica certificata e anticipato tramite mail ai Consiglieri con preavviso di almeno tre giorni e deve riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di comprovata urgenza o per l'eventuale integrazione dell'ordine del giorno la convocazione o l'integrazione può avvenire con preavviso di 48 ore.

5. L'avviso di convocazione viene trasmesso anche ai Revisori dei Conti effettivi e supplenti, i quali possono assistere alle sedute e prendere la parola, senza diritto di voto.

6. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo quanto previsto nei successivi commi.

7. All'inizio della riunione il Presidente può aggiungere argomenti all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza, relativi a fattispecie sopraggiunte in data successiva alla convocazione e che necessitano di una discussione e/o deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in tempi rapidi.

8. Ulteriori argomenti possono essere aggiunti, sempre con lo stesso carattere di urgenza, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Nel caso in cui il Consiglio accetti l'inserimento del nuovo punto all'ordine del giorno, l'approvazione avviene con le stesse norme procedurali previste per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso apposita area riservata online e presso la Segreteria a partire da tre giorni prima della data della riunione. Ove necessario la stessa documentazione può essere anticipata tramite mail.

11. Per le aggiunte all'ordine del giorno di cui sopra, la documentazione sarà a disposizione dei Consiglieri dall'inizio della riunione.

12. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'ordine del giorno nella seduta, il Presidente può rinviare i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.

13. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in modalità telematica, su decisione motivata del Presidente, e per esse valgono le stesse disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferma restando la tracciabilità della riunione e la verifica delle presenze.

Articolo 35 - Validità delle sedute e presidenza

1. Le riunioni del Consiglio direttivo non sono pubbliche e sono valide se interviene la metà più uno dei Consiglieri.

2. In qualunque momento della riunione il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, la verifica del numero legale.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Ordine, il quale fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon funzionamento dei lavori, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vicepresidente.

5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio direttivo, purché convocato in termini di legge, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 36 - Svolgimento delle sedute

1. Dopo aver constatato l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. All'inizio della seduta viene posto in approvazione il verbale della seduta precedente, qualora lo stesso non sia stato approvato al termine della seduta precedente.
3. La votazione è fatta per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di assenza di osservazioni il verbale della seduta precedente è da intendersi automaticamente approvato così come disciplinato all'art. 37, comma 6, del presente regolamento.
4. Sul verbale non è concessa la parola se non per proporvi rettifiche o per fatto personale.
5. Successivamente si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. I consiglieri che intendono intervenire, ne chiedono facoltà al Presidente, che la concede secondo l'ordine di prenotazione.
7. Il Consigliere che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, rispetto ad uno o più punti posti in discussione all'ordine del giorno, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo e di astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla relativa decisione.
8. Nessun componente del Consiglio Direttivo può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, oppure soci nelle attività professionali o che lo pongano in qualsivoglia forma di conflitto d'interesse.

Articolo 37 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario anche mediante sistemi informatici.
2. Il verbale deve riportare:
 - il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui la riunione è avvenuta;
 - i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti e gli assenti;
 - gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - gli argomenti trattati e gli aspetti principali delle discussioni;
 - le deliberazioni prese;
 - il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti, nel caso di deliberazioni e pareri;
 - le dichiarazioni/comunicazioni a verbale su specifici argomenti, quando richieste.
3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
4. Nel verbale vanno riportate gli ingressi tardivi e le uscite anticipate dalla riunione.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della discussione dello specifico punto all'ordine del giorno. La

dichiarazione potrà essere dettata o trascritta sinteticamente e consegnata seduta stante al Segretario per il conseguente inserimento nel verbale da approvare.

6. Il verbale del Consiglio Direttivo viene approvato al termine di ciascuna seduta o nella seduta successiva; in questo caso la bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa ai Consiglieri per via telematica in allegato alla convocazione della successiva seduta di Consiglio. Eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri, presenti alla seduta verbalizzata, debbono essere trasmesse per iscritto al Segretario entro l'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato. In caso di assenza di osservazioni il verbale della seduta precedente è da intendersi automaticamente approvato.

7. Gli originali dei verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di Segreteria e visionabili dai Consiglieri nell'esercizio del proprio mandato e dei compiti attribuiti.

8. Eventuali copie dei verbali conformi vanno richieste alla Segreteria con richiesta formale secondo le procedure di accesso.

9. Non sono consentite registrazioni audio e video delle sedute del Consiglio.

Articolo 38 – Votazioni

1. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta.

2. Si procede a scrutinio segreto per deliberazioni concernenti persone o quando il Presidente o un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta ritenendo la questione delicata.

3. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, oppure soci nelle attività professionali o che lo pongano in qualsivoglia forma di conflitto d'interesse.

4. Nel caso di accertato e/o dichiarato il conflitto di interessi che coinvolga uno o più consiglieri questi ultimi non possono partecipare alla votazione sui relativi punti posti all'o.d.g.

Articolo 39 – Deliberazioni

1. Il Consiglio non può esaminare o deliberare proposte o questioni estranee all'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione, salvo nel caso di cui all'art. 34, comma 7 e 8 del presente regolamento.

2. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali la legge o il presente regolamento prevedano una diversa maggioranza. I voti di astensione si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Si specifica che le deliberazioni assunte dal Consiglio sono da considerarsi esecutive alla data della deliberazione.

Articolo 40 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio può istituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone i compiti.

2. Ogni commissione/gruppo di lavoro è composta da almeno un Consigliere, nominato dal Consiglio, e da un numero di altri membri sia interni agli organi dell'Ordine, sia esterni, individuati dal Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Direttivo nomina il coordinatore di ogni commissione/gruppo di lavoro individuato tra i membri della Commissione/gruppo di lavoro.
4. Le commissioni/gruppi di lavoro sono convocate e presiedute dal coordinatore e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Il Presidente dell'Ordine è membro di diritto di ogni commissione/gruppo di lavoro. Il Presidente dell'Ordine può convocare le commissioni/gruppo di lavoro e, se presente alla riunione, ne assume la Presidenza.
6. I Consiglieri, i membri della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro gli iscritti all'Ordine non appartenenti al Consiglio, nonché persone esperte delle singole problematiche.
8. Sulle conclusioni del gruppo riferisce in Consiglio il coordinatore.
9. Le Commissioni/ gruppi di lavoro svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio.
10. Il Consiglio Direttivo istituisce altresì le commissioni istituzionali previste dalla normativa vigente che avranno durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo.

Capo II

DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Articolo 41 - Compiti e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine e la responsabilità dell'attività ordinistica.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti e ne dirige lo svolgimento in conformità alle leggi vigenti e al presente regolamento.
3. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ordine e svolge ogni altra funzione demandatagli da leggi e dal presente regolamento.
4. Il Presidente è il Direttore responsabile dell'organo di informazione dell'Ordine.
5. Il Presidente può delegare al Vicepresidente e/o ad altri consiglieri le funzioni di rappresentanza ad eventi (commissioni, riunioni, conferenze, ecc.).

Capo III

DEL VICE PRESIDENTE

Articolo 42 - Compiti e funzioni

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua specifica delega, lo sostituisce, nelle funzioni di rappresentanza dello stesso in consessi, riunioni interne e/o pubbliche, in convegni, conferenze, manifestazioni, e nell'esercizio di specifiche funzioni istituzionali come previsto dal presente regolamento.

Capo IV

DEL SEGRETARIO

Articolo 43 - Compiti e funzioni

1. Il Consigliere Segretario assiste il Presidente, svolge funzioni di raccordo con la Direzione in materia del personale, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea degli iscritti e ogni formalità connessa ai procedimenti disciplinari.

2. Al Consigliere segretario è altresì affidata la tenuta dell'archivio documentale dell'Ente.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere meno anziano d'età, che non sia il tesoriere.

Capo V

DEL TESORIERE

Articolo 44 - Compiti e funzioni

1. Il Consigliere Tesoriere è responsabile dei fondi esistenti e cura la riscossione dei contributi dovuti dagli Iscritti e di ogni altra entrata, secondo quanto previsto dal regolamento di Contabilità.

2. Il Consigliere Tesoriere predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, di cui redige apposita relazione.

3. In caso di impedimento del Tesoriere, questi viene sostituito direttamente dal Presidente.

Capo VI

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 45 – Composizione

1. Il collegio dei revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene nominato ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine mentre gli altri componenti sono eletti tra gli iscritti agli Albi ed estranei al Consiglio Direttivo e alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

3. Sono eletti dagli iscritti agli Albi con le procedure e le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, e restano in carica per un periodo di quattro anni.

4. Il Revisore supplente partecipa alle riunioni del collegio, in sostituzione di uno dei componenti effettivi, nelle ipotesi previste dall'art. 2401 c.c..

Articolo 46 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Ogni quadriennio, il nuovo Consiglio eletto procede alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti avviene in ottemperanza all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è disposta mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

3. Il Presidente del Collegio dovrà possedere, all'atto di nomina, i seguenti requisiti obbligatori:

-l'iscrizione obbligatoria al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010.

4. All'atto della nomina del Presidente del Collegio si procede alla verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico.

5. Il Presidente del Collegio nominato procede alla convocazione della prima seduta dell'organo di controllo.

Articolo 47 - Compiti e funzioni del Collegio

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre alle funzioni all'uopo demandate dal regolamento di contabilità, svolge i compiti individuati dall'art. 20 del D. lgs. n. 123 del 2011, ossia deve:

- a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

- d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- e) verificare l'osservanza delle norme che presidono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
- f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

2. Il Collegio dei Revisori deve, altresì, esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di accertamento dei residui, il conto consuntivo o bilancio d'esercizio e redigere un'apposita relazione da allegare ai già menzionati schemi nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori relaziona al Consiglio Direttivo le risultanze degli accertamenti eseguiti collegialmente.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori presenta in sede di assemblea ordinaria apposita relazione contenente le osservazioni e le risultanze riguardo la gestione e la tenuta delle scritture contabili nonché riguardo la gestione finanziaria dell'ente, sia in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo, sia in sede di approvazione del Rendiconto consuntivo riferito all'annualità precedente.

Articolo 48 – Convocazione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di norma ogni quattro mesi e procede ad esaminare la contabilità e le scritture finanziarie e patrimoniali e ad accertare la consistenza di cassa come previsto dal regolamento di contabilità. Si riunisce inoltre in occasione degli adempimenti normativamente previsti ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Le riunioni del Collegio sono presiedute e convocate dal Presidente del Collegio stesso che svolge funzioni organizzative e di coordinamento

3. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, ad esaminare i documenti amministrativi-contabili relativi alla gestione finanziaria.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti si avvale della consulenza e della collaborazione degli uffici dell'Ordine.

Articolo 49 – Validità

1. Per la valida costituzione del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

Articolo 50 – Verbalizzazione

1. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente deve redigersi processo verbale da parte del Presidente del Collegio dei Revisori e sottoscritto dai componenti del Collegio che viene protocollato e custodito presso gli Uffici dell'Ordine.

Articolo 51 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. I voti di astensione si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

2. Il componente del Collegio dei Revisori dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e di far riportare il proprio diverso avviso anche sulle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

TITOLO IV – COMMISSIONI D'ALBO

Capo I

DELLE COMMISSIONI D'ALBO

Articolo 52 – Composizione

1. La Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi è costituita dalla componente medica del Consiglio Direttivo.

2. La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.

3. Ogni Commissione di Albo elegge, con le modalità di cui all'art. 28 del presente regolamento, in proprio seno le cariche di Presidente, Vicepresidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il Segretario.

Articolo 53 - Compiti e attribuzioni

1. Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione;

- c) designare i rappresentanti della categoria professionale di appartenenza presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale, eccettuati i casi in cui le designazioni concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- f) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- g) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- h) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

2. Contro i provvedimenti per le materie indicate al comma 1, lettere a) e f), è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Articolo 54 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza del relativo albo.

2. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere la commissione, di cui coordina il lavoro, modera e dirige gli interventi.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio Direttivo le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

4. All'inizio di ogni trimestre il Presidente della Commissione redige e comunica il calendario delle sedute.

5. Alla fine di ogni anno il Presidente della Commissione relaziona sull'attività svolta dalla stessa.

Articolo 55 - Compiti del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua specifica delega ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Articolo 56 - Compiti del Segretario

1. Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute della Commissione.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal componente della Commissione più giovane di età.

Articolo 57 - Dimissioni dalla funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario

1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario che si dimette dalla sua funzione, ferma restando la carica di Componente della Commissione, deve comunicarlo alla Commissione, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria.
2. Il Presidente, o il Vicepresidente, pone all'ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione la comunicazione delle avvenute dimissioni per la relativa presa d'atto.
3. Nella medesima seduta, o in una successiva appositamente convocata, la Commissione procede alla elezione di un altro componente della Commissione alla funzione vacante con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Articolo 58 - Mozione di sfiducia

1. La procedura di sfiducia è avviata con una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti della Commissione di Albo.
2. I promotori notificano la mozione all'interessato e ai componenti la Commissione di Albo con PEC. Entro trenta (30) giorni dalla notifica il Presidente convoca un'apposita seduta inserendo all'ordine del giorno l'esame della mozione medesima. Nel caso in cui la mozione è presentata nei confronti del Presidente la seduta è convocata dal Vicepresidente.
3. La votazione sulla mozione di sfiducia avviene a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia è approvata, con delibera, se votano a favore almeno due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto.
4. Dalla data di adozione della predetta delibera, se è sfiduciato il Presidente i suoi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Se sono sfiduciati il Vicepresidente o il Segretario, i poteri e le funzioni attribuiti alla carica investita dalla sfiducia sono attribuiti al componente più anziano di età che non riveste altra carica all'interno della Commissione di Albo.
5. Il termine di impugnazione della delibera di sfiducia decorre dalla data di comunicazione all'interessato da effettuarsi entro cinque (5) giorni dalla data di approvazione.
6. Si procede all'elezione della carica vacante non prima di trenta (30) giorni e non oltre i tre (3) mesi.

Articolo 59 - Dimissioni dalla carica di Componente della Commissione

1. Il Componente della Commissione che si dimette deve comunicarlo al Presidente della commissione e (nel caso sia persona diversa) al Presidente dell'Ordine, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria.
2. Il Presidente della Commissione d'Albo pone all'ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione la comunicazione delle avvenute dimissioni per la relativa presa d'atto.

3. Qualora il componente dimissionario rivesta particolari incarichi di rappresentanza in commissioni, enti o organizzazioni esterne all'Ordine, la Commissione, nella medesima seduta si procede a nominare il sostituto.

4. Le dimissioni da Componente della Commissione comportano la decadenza automatica dalla carica di Consigliere dell'Ordine.

5. Qualora a seguito delle dimissioni il numero dei componenti della Commissione si riduca a meno della metà, si procede a nuove elezioni secondo le modalità indicate all'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 60 - Cessazione e decadenza dalla carica di Componente della Commissione

1. Qualora, nel corso del quadriennio per cui è stato eletto, l'intera Commissione cessi o i suoi componenti si riducano, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede a nuove elezioni secondo le modalità indicate all'art. 15 del presente Regolamento.

2. I membri della Commissione decadono dalla loro carica, oltreché nei casi previsti dalla Legge, quando:

- a) non prendano parte a 4 (quattro) sedute consecutive della Commissione senza giustificato motivo;
- b) assumano impieghi presso Enti i quali abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Ordine.

Articolo 61 – Convocazione

1. La Commissione d'Albo è convocata dal suo Presidente secondo il calendario di cui sopra e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. L'ordine del giorno è formato e sottoscritto dal Presidente della Commissione.

3. L'avviso di convocazione viene inviato tramite posta elettronica e anticipato tramite mail ai componenti della Commissione con preavviso di almeno tre giorni e deve riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di comprovata urgenza o per l'eventuale integrazione dell'ordine del giorno la convocazione o l'integrazione può avvenire con preavviso di 48 ore.

5. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. All'inizio della riunione il Presidente può aggiungere argomenti all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.

6. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Componenti la Commissione presso apposita area riservata online e presso la Segreteria a partire da tre giorni prima della data della riunione. Ove necessario la stessa documentazione può essere anticipata tramite mail.

7. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'ordine del giorno nella seduta, il Presidente può rinviare i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai

presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.

8. Le riunioni della Commissione possono avvenire anche in modalità telematica, su decisione motivata del Presidente della stessa, e per esse valgono le stesse disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferma restando la tracciabilità della riunione e la verifica delle presenze.

Articolo 62 - Validità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide se interviene la metà più uno dei componenti della stessa.

Articolo 63 - Svolgimento delle sedute

1. Dopo aver constatato l'esistenza del numero legale, il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

2. All'inizio della seduta viene posto in approvazione il verbale della seduta precedente, qualora lo stesso non sia stato approvato al termine della seduta precedente. La votazione è fatta per alzata di mano; a questa votazione partecipano solo i componenti della Commissione d'Albo che erano presenti alla seduta di cui si approva il verbale.

3. Sul verbale non è concessa la parola se non per proponervi rettifiche o per fatto personale.

4. Successivamente si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il componente della Commissione che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo e di astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione.

Articolo 64 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione è redatto in forma sintetica dal Segretario anche mediante sistemi informatici.

2. Il verbale deve riportare:

- il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui la riunione è avvenuta;
- i nomi dei componenti della Commissione intervenuti e gli assenti;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- gli argomenti trattati e gli aspetti principali delle discussioni;
- le deliberazioni prese;
- il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
- le dichiarazioni/comunicazioni a verbale su specifici argomenti, quando richieste.

3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

4. Nel verbale vanno riportate gli ingressi tardivi e le uscite anticipate dalla riunione.

5. Ciascun componente della Commissione ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della discussione dello specifico punto all'ordine del

giorno. La dichiarazione potrà essere dettata o trascritta sinteticamente e consegnata seduta stante al Segretario per il conseguente inserimento nel verbale da approvare.

6. Il verbale può essere approvato nella seduta successiva; in questo caso la bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta della Commissione in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa ai Componenti della Commissione per via telematica in allegato alla convocazione della successiva seduta. Eventuali osservazioni da parte dei Componenti della Commissione, presenti alla seduta verbalizzata, debbono essere trasmesse per iscritto al Segretario entro l'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.

7. Gli originali dei verbali della Commissione sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di Segreteria e visionabili dai Componenti della Commissione nell'esercizio del proprio mandato e dei compiti attribuiti.

8. Eventuali copie dei verbali conformi vanno richieste alla Segreteria con richiesta formale secondo le procedure di accesso.

9. Non sono consentite registrazioni audio e video delle sedute della Commissione d'Albo.

10. Si specifica che le deliberazioni assunte dalle Commissioni d'Albo sono da considerarsi esecutive alla data della deliberazione.

Articolo 65 – Votazioni

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

2. Nessun componente della Commissione può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, oppure soci nelle attività professionali o che lo pongano in qualsivoglia forma di conflitto d'interesse. A tal riguardo preliminarmente ad ogni trattazione, il Presidente della Commissione chiede se vi siano Componenti della Commissione in posizione di conflitto di interesse, sia reale che potenziale, dandone riscontro nel verbale della seduta.

TITOLO V

SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELLE COMMISSIONI D'ALBO

Articolo 66- Scioglimento Consiglio Direttivo e delle Commissioni d'Albo

1. Il Consiglio Direttivo e le Commissioni d'Albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della Salute, sentita la Federazione Nazionale.

3. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio Direttivo o della commissione disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 - Norma finale

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova nella seduta del 22 Ottobre 2024, viene trasmesso al Comitato Centrale della FNOMCEO ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, per la relativa approvazione.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute in altre disposizioni specifiche di legge.